

Visti i commi 7 e 8 dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto l'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come modificato dall'art. 6, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 gennaio 2012, recante "Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 27 giugno 2019, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che il Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) e gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) della Sicilia sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

Considerato che con l'art. 2 del decreto assessoriale delle infrastrutture e della mobilità n. 14/GAB dell'11 giugno 2016 erano stati fissati i compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dei CAS, precisamente, per il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione uguali ai valori fissati dall'art. 2 del suddetto D.P.Reg. 20 gennaio 2012, mentre pari a valori inferiori per il presidente e i componenti dell'organo di controllo;

Considerato che con l'art. 2 del decreto assessoriale delle infrastrutture e della mobilità n. 25/GAB del 3 agosto 2016, come sostituito dall'art. 1 del decreto assessoriale delle infrastrutture e della mobilità n. 51/GAB del 10 ottobre 2017, è stato richiamato l'obbligo di determinare il compenso annuo da erogare ai componenti del collegio dei sindaci degli IACP della Sicilia "ai sensi della normativa vigente";

Considerato che con la circolare n. 16 del 13 ottobre 2017 della Ragioneria generale della Regione è stato precisato che le modifiche apportate dal primo periodo del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, tendono a garantire uniformità nell'attribuzione dei compensi agli organi di amministrazione e di controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

Considerato che, per garantire uniformità nell'attribuzione dei compensi agli organi di amministrazione e di controllo degli IACP e del CAS, è necessario stabilire che i compensi annui da erogare ai presidenti e ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti sottoposti a vigilanza di questo Assessorato sono quelli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 20 gennaio 2012, classificati secondo le modalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto presidenziale, contestualmente, revocando i provvedimenti amministrativi adottati in contrasto con il presente decreto assessoriale;

Decreta:

Art. 1

I compensi annui da erogare ai presidenti e ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli

enti sottoposti a vigilanza di questo Assessorato sono quelli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 gennaio 2012, classificati secondo le modalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto presidenziale.

Art. 2

Sono revocati i provvedimenti amministrativi adottati in contrasto con il presente decreto assessoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 marzo 2021.

FALCONE

(2021.9.540)051

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 1 marzo 2021.

Adesione della Regione siciliana al Registro italiano protesi impiantabili (RIAP).

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 461, recante "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici";

Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, recante "Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)";

Visto il decreto legislativo 26 aprile 2007, n. 65, recante "Attuazione della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007", recante "Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici";

Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, recante "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale";

Visto il Piano regionale della salute 2011-2013;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.»;

Vista l'art. 12 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4, inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali nel sito *internet* della Regione siciliana;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante "Regolamento recante definizione degli standard quali-

tativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", recepito con decreto assessoriale 1 luglio 2015, n. 1181 di recepimento del predetto D.M. n. 70/2015;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 261 del 7 dicembre 2016 - "Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera";

Visto il decreto del Ministero della salute n. 262 del 7 dicembre 2016 - "Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 di identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie;

Visto il Regolamento europeo n. 2017/745 sui dispositivi medici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 5 maggio 2017;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed, in particolare, l'art. 1, comma 558, di modifica del comma 11 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto assessoriale 11 gennaio 2019, n. 22 e s.m.i., recante "Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70;

Vista la legge 22 marzo 2019, n. 29, recante "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione";

Considerato che tra i sistemi di sorveglianza previsti dal DPCM 3 marzo 2017 è stato istituito il Registro italiano delle protesi impiantabili (RIPI), che include, tra le proprie attività, il Registro italiano artroprotesi (RIAP), quest'ultimo nato su un progetto del 2005 coordinato dall'Istituto superiore di sanità ed implementato solo su base volontaria dalle Regioni;

Considerata l'importanza di implementare il Registro italiano delle artroprotesi (RIAP), sia perché consentirebbe di poter rintracciare i pazienti nel caso si verifici un richiamo della protesi, sia perché permetterebbe di effettuare le cosiddette analisi di sopravvivenza;

Ritenuto, pertanto, essendo tale strumento di fondamentale importanza per la tutela della salute pubblica, di prevedere l'obbligatorietà di implementazione del RIAP da parte di tutti i chirurghi ortopedici che operano all'in-

terno delle Unità operative di ortopedia pubbliche e private accreditate della Regione siciliana nel caso di impianti di protesi d'anca, ginocchio, spalla e caviglia;

Ritenuto, per le medesime finalità, che tutte le Unità operative di ortopedia pubbliche e private accreditate della Regione siciliana e tutti gli operatori sanitari che effettuano interventi di impianti di protesi d'anca, ginocchio, spalla e caviglia all'interno delle stesse, entro il 30 giugno 2021 sono tenute a registrarsi al RIAP e implementare il Registro in argomento;

Ritenuto, altresì, prevedere che, a far data dall'1 luglio 2021, tutti gli interventi ortopedici che prevedono protesi impiantabili di anca, ginocchia, spalla e caviglia non saranno remunerate se non inserite nel RIAP;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, la Regione siciliana - Assessorato della salute - aderisce al Registro italiano artroprotesi con la raccolta dei dati relativi a tutti gli impianti di protesi d'anca, ginocchia, spalla e caviglia effettuati nel territorio della Regione siciliana secondo i criteri e le modalità definite dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 2

Tutte le Unità operative di ortopedia pubbliche e private accreditate della Regione siciliana e tutti gli operatori sanitari che effettuano interventi di impianti di protesi d'anca, ginocchio, spalla e caviglia all'interno delle stesse, entro il 30 giugno 2021, sono tenute a:

- registrarsi al Registro italiano artroprotesi (RIAP) <https://riap.iss.it/riap/it/area-riservata/>;
- provvedere all'implementazione del Registro secondo le modalità previste.

Art. 3

A far data dall'1 luglio 2021, tutti gli interventi ortopedici che prevedono protesi impiantabili di anca, ginocchia, spalla e caviglia che non saranno registrate nel RIAP non saranno remunerati.

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 1 marzo 2021.

RAZZA

(2021.9.498)102